



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

Modifiche al Regolamento Regionale 30 aprile 2024 n.4 -Regolamento di attuazione della Legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45 "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale"

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 4 agosto 2025

Si assegna il numero **6** della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno **2025**

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

Il seguente regolamento:

Art.1

(Modifiche all' art. 3 del Regolamento Regionale 30 aprile 2024 n.4)

1. Nel comma 8 dell'art. 3 del Regolamento Regionale 30 aprile 2024 n.4, dopo la parola << leccio>> sono inserite le seguenti <<, con problemi di natura fitosanitaria e>>.

Art.2

(Modifiche all' art. 11 del Regolamento Regionale 30 aprile 2024 n.4)

1. L'art. 11 del Regolamento Regionale 30 aprile 2024 n.4 è così modificato:

a) nel comma 11, alla lettera a) dopo la parola <<popolamento>> la parola <<.>> è sostituita dalla seguente <<,>> e le parole da <<Per>> a << eseguiti;>> sono soppresse;

b) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

<<11**bis**. Nei casi di somma urgenza di cui all'art. 140 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, è consentito il taglio di piante previa comunicazione all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione e al Nucleo Carabinieri Forestali competente per territorio.>>;

c) nel comma 19 dopo la parola <<Comune>> sono aggiunte le seguenti <<, a seguito di presentazione di istanza da parte del richiedente, nella quale sono indicati i seguenti elementi minimi: le caratteristiche delle piante oggetto di taglio (specie, età, diametro, forma di governo), l'area catastale, le superfici di intervento e gli eventuali vincoli, il titolo di proprietà o possesso, il soggetto esecutore del taglio. I Comuni trasmettono all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione le autorizzazioni rilasciate. Ai tagli di cui al presente comma non si applica quanto previsto dal VI capoverso dell'Allegato A) Albo regionale delle imprese forestali>>.

Art.3

(Modifiche all' art. 29 del Regolamento Regionale 30 aprile 2024 n.4)

1. Nel comma 2 dell'art. 29 del Regolamento Regionale 30 aprile 2024 n.4, le parole <<15 giugno>>sono sostituite dalle seguenti <<30 giugno>>.

Art. 4

(Modifiche all' art. 32 del Regolamento Regionale 30 aprile 2024 n.4)

1. L' art. 32 del Regolamento Regionale 30 aprile 2024 n.4 è così modificato:

a) nel comma 1, le parole da <<, all'articolazione>> a <<taglio>> sono sostituite dalle seguenti << una comunicazione di taglio all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione e al Nucleo Carabinieri Forestali competente per territorio>>;

b) nel comma 3, alla lettera d), le parole <<quando diverso dal richiedente>> sono soppresse.

Art. 5

(Modifiche all' art. 73 del Regolamento Regionale 30 aprile 2024 n.4)

1. L'art. 73 del Regolamento Regionale 30 aprile 2024 n. 4 è così modificato:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4**bis**. L'esercizio del pascolo sui terreni del demanio forestale regionale è consentito a seguito di concessione rilasciata da Azienda Calabria Verde, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della Legge Regionale 14 marzo 2024 n. 10. I termini, le condizioni e le modalità per il rilascio della concessione di fida pascolo sono indicati nel regolamento dell'uso per l'esercizio del pascolo sui terreni del demanio regionale gestito da Azienda Calabria Verde approvato dall'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione e pubblicato sul sito web dell'Azienda stessa.>>;

b) nel comma 5, dopo le parole <<134. >> sono aggiunte le seguenti <<Gli animali che necessitano di essere trasportati per l'esercizio del pascolo o della transumanza, sono muniti, nel rispetto del d.lgs. n. 134/2022, di documento di accompagnamento, dal quale risulti l'esito favorevole dell'ultimo controllo sierologico effettuato.>>.

Art. 6

(Modifiche all' art. 74 del Regolamento Regionale 30 aprile 2024 n.4)

1. Il comma 1 dell'art. 74 del Regolamento Regionale 30 aprile 2024 n.4, è così modificato:

a) nella lettera a) dopo le parole <<taglio;> sono inserite le seguenti << nelle fustaie disetanee in continua rinnovazione sono vietati il pascolo, il transito e l'immissione degli animali di ogni specie>> e dopo la parola <<nelle>> è inserita la seguente <<altre>>;

b) nella lettera b) le parole << è vietato>> sono sostituite dalle seguenti << , il transito e l'immissione degli animali di ogni specie sono vietati>> e le parole da << e >> a <<divieto>> sono sostituite dalle seguenti <<. L'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, trascorso tale periodo, se sussistono particolari condizioni di degrado, può adottare un ulteriore provvedimento di divieto>>.

c) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

<<b bis) ai sensi dell'art. 6, comma 2 della l.r. 10/2024, nei boschi, di cui alla lettera b), l'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, può consentire il pascolo in forma limitata, fino ad un anno, ricorrendo le seguenti condizioni:

- 1) verifica del miglioramento vegetazionale del cotico erboso per almeno il 50% dell'area;
- 2) riduzione al 50% del carico di pascolamento;
- 3) ripartizione dell'area in due sezioni equivalenti, di cui una da tenere a riposo;
- 4) applicazione del parametro di calcolo del carico del bestiame: 1 UBA (Unità Bovino Adulto) /ha, sulla base degli indici di conversione stabiliti dall'art. 27, par. 13, allegato 5 del Regolamento CE 1974/2006.>>.

d) nella lettera e) prima delle parole <<delle capre>> sono inserite le seguenti: <, il transito e l'immissione>> e le parole <<è vietato>> sono sostituite dalle seguenti :<<sono vietati>>.

Art. 7

(Modifiche all' art. 75 del Regolamento Regionale 30 aprile 2024 n.4)

1. L'art. 75 del Regolamento Regionale 30 aprile 2024 n.4, è così modificato:

a) nel comma 1 le parole<<per un periodo di anni tre >> sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 14 marzo 2024 n. 10, l'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione può consentire il pascolo in forma limitata ricorrendo le condizioni e nel rispetto del termine di cui alla lettera b bis), del comma 1 dell'art. 74.>>.

Art. 8

(Modifiche all' art. 81 del Regolamento Regionale 30 aprile 2024 n.4)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 81 del Regolamento Regionale 30 aprile 2024 n.4, è inserito il seguente:

<< 1bis. La domanda di trasformazione dei boschi, corredata dal relativo progetto è inoltrata all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, che ne cura l'istruttoria e la successiva trasmissione al Comune in cui è sito il fondo, per la pubblicazione nell'Albo pretorio del medesimo Comune per quindici giorni consecutivi. Nei successivi otto giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione, il Comune trasmette all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, l'attestazione di avvenuta pubblicazione unitamente ad

eventuali osservazioni ed opposizioni.>>.

Art. 9

(Modifiche all' art. 101 del Regolamento Regionale 30 aprile 2024 n.4)

1. L'art. 101 del Regolamento Regionale 30 aprile 2024 n.4 è così modificato:

a) nella rubrica dell'articolo la parola <<VIDRO>> è soppressa;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<2. Per garantire la tracciabilità e la gestione del materiale legnoso, dalla sua origine nel bosco fino alla lavorazione e utilizzazione finale, è richiesta, da parte dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, a tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di trasformazione, la rendicontazione del legname trasformato all'interno delle filiere forestali.>>.

Art. 10

(Modifiche all'Allegato A del Regolamento Regionale 30 aprile 2024 n.4)

1. L'Allegato A del Regolamento Regionale 30 aprile 2024 n.4 è così modificato:

a) nell'ottavo capoverso dell'Allegato A del Regolamento Regionale 30 aprile 2024 n.4, la parola <<dodici>> è sostituita dalla seguente <<ventiquattro>>;

b) nel quindicesimo capoverso dell'Allegato A del Regolamento Regionale 30 aprile 2024 n.4, l'indirizzo pec <<sett1.uoa.forestazione@pec.regione.calabria.it>> è sostituito dall'indirizzo pec <<uoa.forestazione@pec.regione.calabria.it>>;

c) nel penultimo capoverso dell'Allegato A del Regolamento Regionale 30 aprile 2024 n.4 dopo le parole << i seguenti importi: il>> sono aggiunte le seguenti << doppio del>> e alla fine del paragrafo dopo la parola <<300>> sono aggiunte le seguenti <<per la categoria C>>.

Art. 11

(Sostituzione dell'Allegato D del Regolamento Regionale 30 aprile 2024 n.4)

1. L'Allegato D "TARIFFARIO VINCOLO IDROGEOLOGICO PER IL RILASCIO DE TITOLI AUTORIZZATORI DI COMPETENZA DELLA REGIONE", del Regolamento Regionale 30 aprile 2024 n. 4 è sostituito dall'Allegato 1 del presente regolamento.

Art. 12

(Modifiche all' Allegato F del Regolamento Regionale 30 aprile 2024 n.4)

1. Al punto 10 dell'Allegato F "SANZIONI IN AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO AI SENSI DEL REGIO DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1923, N. 3267 E SS.MM.II., LEGGE REGIONALE LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2012. N. 45 E DELLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2017 N. 51." del Regolamento Regionale 30 aprile 2024 n.4, dopo la parola << comunicazione>> sono inserite le seguenti <<di inizio e>>.

Art.13

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURC.

Allegato 1

ALLEGATO D

TARIFFARIO VINCOLO IDROGEOLOGICO PER IL RILASCIO DEI TITOLI AUTORIZZATORI DI COMPETENZA DELLA REGIONE

Per lo svolgimento delle attività indicate nelle tabelle seguenti si applicano le tariffe elencate nel presente allegato relative alle spese istruttorie e ai diritti di segreteria. Il pagamento, a carico dell'istante, avviene attraverso il portale MyPAY (PAGOPA) della Regione Calabria con la Causale "Applicazione Regolamento e Legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45 – Vincolo Idrogeologico e Tagli Boschivi".

MOVIMENTI TERRA		
SEZIONE A	DIRITTI DI SEGRETERIA Importo (€)	DIRITTI D'ISTRUTTORIA Importo (€)
Fino a 50 mc	Valore della Marca da Bollo corrente	Valore della Marca da Bollo corrente
Compresi tra 50 e 150 mc	Il doppio del Valore della Marca da Bollo corrente	25,00
Compresi tra 150 e 500 mc	Il doppio del Valore della Marca da Bollo corrente	50,00
Oltre 500 mc	Il doppio del Valore della Marca da Bollo corrente	200,00
Attività estrattiva (cava)	Art. 38 regolamento regionale n. 8/2023	Art. 38 regolamento regionale n. 8/2023
Parere di competenza per il rilascio da parte del Comune:	DIRITTI DI SEGRETERIA NA	DIRITTI D'ISTRUTTORIA NA(€)
Oneri per opere esistenti in assenza e/o difformità di autorizzazione	Il doppio del Valore della Marca da Bollo corrente	500,00 quota fissa e 10,00/mc di movimento terra realizzato

TAGLI BOSCHIVI		
SEZIONE B	DIRITTI DI SEGRETERIA Importo (€)	DIRITTI D'ISTRUTTORIA Importo (€)
Comunicazione di taglio boschi cedui Superfici inf. 2 ha	Valore della Marca da Bollo corrente	Valore della Marca da Bollo corrente

Progetti di taglio su boschi comunali o di Enti pubblici Sup tra 2 e 50 ha	NA	€ 50,00
Progetti di taglio boschi proprietà privata Fino a 10 ha	Il doppio del Valore della Marca da Bollo corrente	€ 25,00 [1]
Progetti di taglio su boschi proprietà pubblica oltre 50 ha	NA	50,00 [1]

[1] Incremento di € 2,50 per ogni ettaro in più.

ISCRIZIONE ALBO IMPRESE FORESTALI

SEZIONE C	DIRITTI DI SEGRETERIA Importo (€)	DIRITTI D'ISTRUTTORIA Importo (€)
Cat. A	Il doppio del Valore della Marca da Bollo corrente	25,00
Cat. B		50,00
Cat. C		50,00
Cat D		25,00
	QUOTA D'ISCRIZIONE ANNUALE	
Cat. A	100,00	
Cat. B	150,00	
Cat. C	300,00	

PIANIFICAZIONE FORESTALE		
SEZIONE E	DIRITTI DI SEGRETERIA Importo (€)	DIRITTI D'ISTRUTTORIA Importo (€)
Piano di Gestione Forestale Proprietà Pubblica	-NA	500,00
Piano di Gestione Forestale Proprietà Privata	Valore della Marca da Bollo corrente	500,00
Piano Poliennale di Taglio Proprietà Privata	Valore della Marca da Bollo corrente	250,00
Piano d'uso dei Pascoli Comunali	NA	150,00
Nulla osta Annuale Concessione Fida Pascolo Comunali	NA	25,00

2. Nel caso di richiesta pareri non compresi nelle tabelle sopra indicate si applica il diritto unico del doppio del Valore della Marca da Bollo corrente.

3. I fondi derivanti da versamenti effettuati per diritti d'istruttoria e diritti di segreteria saranno accantonati su apposito Capitolo di bilancio in favore dell'Articolazione amministrativa competente in materia di forestazione finalizzati alla gestione delle attività connesse alla materia di vincolo idrogeologico e di tagli boschivi.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro

OCCHIUTO